



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

REGOLAMENTO

per il

FUNZIONAMENTO

del

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 95 del 21.12.2019

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
Articolo 01 - Finalità	1
Articolo 02 - Sede	1
Articolo 03 - Competenze	1
TITOLO II - INSEDIAMENTO	1
Articolo 04 - Prima riunione	1
Articolo 05 - Lavori della prima riunione	1
Articolo 06 - Misure organizzative	2
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE	2
Articolo 07 - Presidenza	2
Articolo 08 - Gruppi consiliari	2
Articolo 09 - Nuovi gruppi misti	2
Articolo 10 - Capogruppo	3
Articolo 11 - Conferenza dei capigruppo	3
TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTIVE	3
Articolo 12 - Istituzione e composizione delle Commissioni Consiliari	3
Articolo 13 - Organizzazione	4
Articolo 14 - Convocazione delle Commissioni Consiliari	4
Articolo 15 - Funzionamento - Decisioni delle Commissioni Consiliari	4
Articolo 16 - Partecipazione del Sindaco alle Commissioni Consiliari	4
Articolo 17 - Segreteria - Verbalizzazione delle Commissioni Consiliari	4
Articolo 18 - Assegnazione affari alle Commissioni Consiliari	4
Articolo 19 - Commissioni temporanee o speciali e consultive	5
Articolo 20 - Commissioni consultive	5
TITOLO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	5
Articolo 21 - Ordine del giorno	5
Articolo 22 - Convocazione	5
Articolo 23 - Urgenza	6
Articolo 24 - Documentazione	6
Articolo 25 – Seduta prima convocazione	6
Articolo 26 - Seduta seconda convocazione	6
TITOLO VI - LAVORI DEL CONSIGLIO	7
Articolo 27 - Riunioni pubbliche	7
Articolo 28 - Riunioni segrete	7

Articolo 29 - Partecipazione degli assessori	7
Articolo 30 - Comportamento dei consiglieri	7
Articolo 31 - Ordine della discussione	8
Articolo 32 - Comportamento del pubblico	8
Articolo 33 - Consiglio aperto	8
Articolo 34 - Funzionari e consulenti	9
Articolo 35 - Ordine degli argomenti	9
Articolo 36 - Comunicazioni	9
Articolo 37 - Discussione	9
Articolo 38 - Questioni pregiudiziali e sospensive	10
Articolo 39 - Fatto personale	10
Articolo 40 - Verifica numero legale	10
Articolo 41 - votazione	11
Articolo 42 - Irregolarità nella votazione	11
Articolo 43 - Verbalizzazione riunioni	11
TITOLO VII – I CONSIGLIERI	12
Articolo 44 - Diritto all'informazione dei Consiglieri	12
Articolo 45 - Diritto di iniziativa	12
Articolo 46 - Interrogazioni	12
Articolo 47 - Interpellanze	13
Articolo 48 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	13
Articolo 49 - Mozioni e Ordini del giorno	13
Articolo 50 - Emendamenti alle mozioni	14
Articolo 51 - votazione delle mozioni	14
Articolo 52 - Diritto di convocazione	14
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 53 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale	14
Articolo 54 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio	15

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 01 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 02 - Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.

Articolo 03 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge.

TITOLO II - INSEDIAMENTO

Articolo 04 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 05 - Lavori della prima riunione

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco neo-eletto.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti pronunciandosi in merito alla sussistenza di eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative.
3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
4. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

6. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 06 - Misure organizzative

1. I consiglieri convalidati come da precedente articolo 5 sottoscrivono, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 indicando:

- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero, in caso non ne posseggano uno, richiesta al Comune di attivazione di una casella PEC istituzionale;
- Indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- Numero di telefono cellulare;

impegnandosi a comunicare all'ufficio segreteria ogni qualsiasi variazione dei recapiti come sopra indicati.

2. Ai recapiti di cui al comma 1 vengono effettuate tutte le comunicazioni di cui al presente regolamento.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

Articolo 07 - Presidenza

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 267/2000, in mancanza della previsione della figura del presidente, il consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

Articolo 08 - Gruppi consiliari

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, senza motivazione tecnica, dal gruppo consiliare cui appartiene ai sensi del comma 1, per aderire ad altro gruppo.

4. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capo gruppo, comunica al Sindaco il nome identificativo del gruppo stesso.

Articolo 09 - Nuovi gruppi misti

1. Più consiglieri hanno facoltà di recedere dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo del tutto nuovo.

2. Sono necessari almeno n. 2 (due) consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.

Articolo 10 - Capogruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta, al sindaco e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio.
2. In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso, deve darne comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo. Senza la dichiarazione di accettazione la comunicazione non ha effetto.
4. I consiglieri comunicano in forma scritta ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 11 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno

TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI E CONSULTIVE

Articolo 12 - Istituzione e composizione delle Commissioni Consiliari

1. Possono essere costituite Commissioni Consiliari permanenti.
2. Ogni Commissione è composta da n. 5 (cinque) consiglieri comunali di cui n. 3 (tre) di maggioranza e n. 2 (due) di minoranza.
3. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, si procede a scrutinio segreto e sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, fermo restando il criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza.
6. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni, non vincolanti, adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
9. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. È ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 13 - Organizzazione

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni Consiliari deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione la seduta è convocata e presieduta dal Sindaco
2. Ad esclusione delle commissioni per le quali la presidenza spetta alla minoranza, la Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Articolo 14 - Convocazione delle Commissioni Consiliari

1. I Presidenti convocano le Commissioni, ne formulano l'ordine del giorno e presiedono le relative adunanze, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, a ciascun componente.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Articolo 15 - Funzionamento - Decisioni delle Commissioni Consiliari

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 3 (tre) componenti della Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Articolo 16 - Partecipazione del Sindaco alle Commissioni Consiliari

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto di prendere parte alle sedute delle commissioni pur non partecipando alla votazione.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione

Articolo 17 - Segreteria - Verbalizzazione delle Commissioni Consiliari

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 - Assegnazione affari alle Commissioni Consiliari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Articolo 19 - Commissioni temporanee o speciali e consultive

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee o speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni temporanee e speciali sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art. 9 dello statuto, deve essere attribuita ad un Consigliere di opposizione.

Articolo 20 - Commissioni consultive

1. È prevista altresì la possibilità di istituzione da parte della Giunta di Commissioni consultive con lo scopo di favorire la partecipazione in determinate materie.
2. Il funzionamento di dette Commissioni è disciplinato da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal sindaco su designazione dei Capigruppo consiliari.

TITOLO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 21 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il sindaco stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.

Articolo 22 - Convocazione

1. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato per iscritto dal consigliere. Ai consiglieri sono altresì inviati, via posta elettronica ordinaria, l'ordine del giorno nonché la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle proposte di deliberazione, con relativa documentazione in formato digitale, nell'area riservata del sito istituzionale.
2. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno, è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

3. Nell'avviso di prima convocazione è indicata anche la data della seconda convocazione da tenersi in altro giorno e comunque almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la data di prima convocazione.
4. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile la convocazione a mezzo PEC, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri e comunicato contestualmente anche a mezzo sms.
5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso.

Articolo 23 - Urgenza

1. In caso di convocazione per motivi di reale urgenza, e per argomenti urgenti da aggiungere ad altri già all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere trasmesso non meno di 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 24 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili in formato digitale per la consultazione nell'area riservata ai consiglieri comunali del sito istituzionale nei termini di cui all'art. 22 comma 5.
2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibili ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono messi a disposizione secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1.
3. Quando per comprovati e perduranti impedimenti tecnici non sia possibile la messa a disposizione o la consultazione della documentazione nelle modalità di cui al comma 1, è facoltà dei consiglieri richiederne copia cartacea.

Articolo 25 – Seduta prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 8 (otto) componenti.
2. Il Sindaco apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.
4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta.

Articolo 26 - Seduta seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, la seduta si svolge in seconda convocazione nella data e ora indicate nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
2. Le sedute di seconda convocazione sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati calcolati per difetto, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. L'avviso per la seconda convocazione è rinnovato soltanto ai componenti non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui venne sciolta la seduta di prima convocazione per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Nella seduta di seconda convocazione gli argomenti dell'ordine del giorno saranno solo quelli iscritti nell'ordine del giorno di prima convocazione.

TITOLO VI - LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 27 - Riunioni pubbliche

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 28 - Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.
3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 29 - Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del consiglio.
2. Sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 30 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.
2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il Sindaco lo richiama formalmente.
3. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 31 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il Sindaco.
3. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
4. Solo al Sindaco è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 32 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.
2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 33 - Consiglio aperto

1. È facoltà del Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, quando si debba deliberare su argomenti di particolare interesse per tutta la comunità locale che si ritiene opportuno consultare in tal modo, indire un Consiglio Comunale Aperto inteso come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni.
2. Il diritto di intervento è riconosciuto a cittadini residenti, previa registrazione.
3. Al consiglio aperto è ammessa la partecipazione con diritto di intervento, secondo quanto convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo di cui al comma 1, di professionisti, consulenti, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, nonché degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali e politiche interessate agli argomenti in discussione, perché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze. Di tali interventi deve essere data comunicazione alla segreteria comunale almeno due giorni prima della data della seduta.
4. Terminata la consultazione della popolazione il Consiglio Aperto viene dichiarato chiuso e la seduta prosegue con le consuete modalità; il pubblico presente può solo assistere ai lavori del Consiglio secondo le normali regole.
5. Il Consiglio Comunale Aperto è convocato dal Sindaco con le consuete modalità, ma deve essere anche adeguatamente pubblicizzato affinché tutta la popolazione ne sia messa a conoscenza.
6. Il Consiglio Comunale Aperto può essere convocato in luogo diverso dalla Sede comunale per esigenze tecnico-organizzative che consentano la più ampia partecipazione della popolazione.
7. In occasione del Consiglio Comunale Aperto non è possibile inserire all'ordine del giorno ulteriori argomenti oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 34 - Funzionari e consulenti

1. Il Sindaco può invitare alle riunioni del consiglio Comunale funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 35 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta
3. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente.
4. L'inversione dei punti, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 36 - Comunicazioni

1. In avvio di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.
2. Al termine, di norma, non si svolge alcun dibattito.

Articolo 37 - Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno, eccetto che per una singola replica per non più di 5 (cinque) minuti.
6. Il Sindaco, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione, ammettendo unicamente ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
7. Ciascuna dichiarazione di voto, fatto personale, richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno non può avere durata superiore ai 5 (cinque) minuti ciascuno.
8. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

9. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
10. Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se lo stesso persiste nel suo atteggiamento
11. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Articolo 38 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Se ritenute rilevanti dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, le questioni sono discusse, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si può procedere, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 39 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Articolo 40 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero di Consiglieri previsto dal presente Regolamento. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Articolo 41 - votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, secondo quanto stabilito dal Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due componenti con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 42 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Articolo 43 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dal Vice Segretario, se nominato. I processi verbali debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali sono oggetto di registrazione audio e video.
3. Ad ogni deliberazione viene allegata, come parte integrante e sostanziale dell'atto, la registrazione audio della discussione consiliare.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
5. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
7. In caso di totale blocco di tutte le strumentazioni si procede eccezionalmente con verbalizzazione sintetica parlamentare.
8. Nell'ipotesi di cui al punto 7, in sede di approvazione dei verbali di seduta, è facoltà dei consiglieri intervenuti richiedere modifiche ed integrazioni correttive del proprio intervento.
9. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta viene posta in approvazione. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
10. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

TITOLO VII – I CONSIGLIERI

Articolo 44 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

Articolo 45 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
2. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno si svolge nella prima riunione utile del consiglio, partendo dalle mozioni e ordini del giorno, e seguendo poi l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.
3. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Qualora non siano programmate riunioni del consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.
5. E' nella facoltà dei consiglieri richiedere espressamente che ad una interrogazione e interpellanza sia data risposta scritta. Il termine di risposta è stabilito in giorni 30 (trenta) dalla data di protocollo della richiesta.
6. Nessun consigliere può presentare più di 3 (tre) interrogazioni o interpellanze per la stessa seduta del consiglio.
7. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 46 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.
2. L'interrogazione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
5. Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante presenta una copia del testo al Sindaco che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il sindaco, o l'assessore

delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.

Articolo 47 - Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.
2. L'interpellanza è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. All'interpellanza risponde, in massimo dieci minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.
5. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
6. Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 48 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nella seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.

Articolo 49 - Mozioni e Ordini del giorno

1. La mozione, che viene presentata al Presidente del Consiglio, è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento.
2. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.
3. La mozione è presentata al Sindaco e viene posta all'ordine del giorno della prima seduta utile a condizione che sia presentata al protocollo almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 10 (dieci) minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 10 (dieci) minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.
6. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
7. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di una proposta di voto politico amministrativo su fatti e questioni che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
8. Per quanto concerne presentazione, esame e discussione degli ordini del giorno si applica quanto disposto in tema di mozioni.
9. Se nessuno dei firmatari della mozione o dell'ordine del giorno si trovi presente quando gli stessi vengono in discussione, la mozione e l'ordine del giorno si considerano ritirati, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

Articolo 50 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. La mozione non può comunque essere sottoposta ad emendamenti senza il consenso del presentatore.
3. Rispetto alla mozione presentata è possibile presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione con le modalità e le procedure di cui all'art. 49.
4. Al termine del dibattito la mozione presentata è sottoposta a votazione.
5. La mozione può essere sempre ritirata.

Articolo 51 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso con votazione palese. Esse sono approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 52 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati possono chiedere la convocazione del consiglio per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.
2. Il sindaco, in qualità di Presidente del consiglio, è tenuto a riunire il consiglio venti giorni, naturali e consecutivi dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a 3 (tre) sedute consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno 10 (dieci) giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Articolo 54 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei Gruppi consiliari una sala presso idonea struttura comunale e strumentazioni hardware, quali stampanti, qualora si rendano eccezionalmente necessarie per l'esercizio del mandato stampe di particolare formato.